Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 103° — Numero 236**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 19 settembre 1962** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 1961, n. 1851.
Trasformazione della Scuola d'arte di Pietrasanta in Istituto d'arte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, concernente l'ordinamento dell'istruzione artistica;
Vista la legge 9 agosto 1954, n. 651, concernente la classifica e trasformazione di Istituti e Scuole d'arte;
Ritenuta l'opportunità di trasformare la Scuola d'arte di Pietrasanta in Istituto d'arte;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1960, la Scuola d'arte di Pietrasanta è trasformata in Istituto d'arte, del quale è approvata la pianta organica annessa al presente decreto e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

La spesa di L. 7.050.000 (settemilionicinquantamila) corrispondente ai tre quarti della maggiore somma occorrente per il mantenimento dell'Istituto d'arte di cui all'art. 1, graverà sul capitolo 232 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1960-61 e corrispondenti negli esercizi futuri

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1961

GRONCHI

BOSCO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1962
Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 76. — VILLA

Pianta organica dell'Istituto statale d'arte di Pietrasanta

Sezioni Decorazione, plastica; Arte dei metalli

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento
1. Direttore	1	—	—
2. Insegnante di religione	—	1	In tutte le classi
3. Insegnante di lingua italiana, storia, geografia, educazione civica	1	—	In tutte le classi
4. Insegnante di storia dell'arte e delle arti applicate	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento di lingua italiana, storia, geografia, educazione civica
5. Insegnante di matematica, fisica e contabilità	1	—	In tutte le classi
6. Insegnante di scienze naturali e chimica	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento di tecnologia in una o più sezioni
7. Insegnante di disegno geometrico, architettonico e prospettiva	1	—	In tutte le classi
8. Insegnante di disegno dal vero	1	—	In tutte le classi
9. Insegnante di plastica	1	—	In tutte le classi
10. Insegnante per la decorazione plastica, con la direzione dei laboratori annessi e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
11. Insegnante per la lavorazione artistica dei metalli, con la direzione dei laboratori annessi e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
12. Insegnante di tecnologia	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
13. Insegnante d'arte applicata per il marmo e la pietra	2	—	In tutte le classi della relativa sezione
14. Insegnante d'arte applicata per la formatura	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
15. Insegnante d'arte applicata per il ferro	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
16. Insegnante d'arte applicata per lo sbalzo ed il cesello	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
17. Segretario economo	1	—	—
18. Applicati di segreteria	2	—	—
19. Bidelli	3	1	—

N.B. — Gli insegnanti titolari sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'Istituto, con diritto a compenso per le ore eccedenti le 18

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per la pubblica istruzione
BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1962, n. 1361.

Assoggettamento alla tutela della pubblica Amministrazione delle acque sotterranee in alcuni Comuni della provincia di Forlì.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art 94 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, col quale il Governo della Repubblica è autorizzato a stabilire i comprensori nei quali la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione;

Ritenuta la necessità di dichiarare soggetti alla tutela della pubblica Amministrazione i territori indicati nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il voto 23 giugno 1961, n. 1115, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, la ricerca, l'estrazione e la utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione nei territori dei comuni di Cesena, Cesenatico, Bertinoro, Gambettola, Gatteo, Montiano, Longiano e Savignano sul Rubicone in provincia di Forlì.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1962

SEGNI

FANFANI — SULLO — RUMOR

Visto, *il Guardasigilli* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1962
Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 95. VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1962, n. 1362.

Assoggettamento alla tutela della pubblica Amministrazione delle acque sotterranee in alcuni Comuni della provincia di Foggia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 94 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, col quale il Governo della Repubblica è autorizzato a stabilire i comprensori nei quali la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione;

Ritenuta la necessità di dichiarare soggetti alla tutela della pubblica Amministrazione i territori indicati nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il voto 26 gennaio 1962, n. 133/2460, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art 94 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, la ricerca, l'estrazione e la utilizzazione di tutte le acque sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione nei territori dei seguenti Comuni della provincia di Foggia: Apricena, Ascoli Satriano, Cagnano Varano, Candela, Carpino, Castelluccio dei Sauri, Cerignola, Ischitella, Lesina, Lucera, Manfredonia, Mattinata, Peschici, Poggio Imperiale, Rignano Garganico, Rodi Garganico, Sannicandro Garganico, San Paolo di Civitade, San Severo, Stornara, Stornarella, Torre Maggiore, Troia, Vico del Gargano e Vieste.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1962

SEGNI

FANFANI — SULLO — RUMOR

Visto, *il Guardasigilli* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1962
Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 96. VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1962, n. 1363.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 48. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di « Malattie infettive », « Scienza dell'alimentazione », « Semeiotica chirurgica », « Urologia », « Chirurgia pediatrica », « Neurochirurgia » e « Anatomia topografica ».

L'art. 180, relativo alla Scuola di specializzazione in malattie del sangue e del ricambio è abrogato e sostituito dal seguente:

« sono ammessi alla Scuola non più di dieci laureati per ogni anno di corso ».

L'art. 181 è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1962

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1962
Atti del Governo, registro n. 158, *foglio n.* 99. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1962, n. **1364**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1162, modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 108. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di « Chirurgia pediatrica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1962

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1962
Atti del Governo, registro n. 158, *foglio n.* 101. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1962, n. **1365**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1952, n. 1207 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 85, relativo alla Scuola di perfezionamento in ematologia è soppresso e sostituito con il seguente nuovo ordinamento.

Scuola di perfezionamento in ematologia

Art. 85. — La Scuola ha la durata di due anni ed ha sede presso l'Istituto di patologia medica. Il professore di ruolo di patologia medica è il direttore della Scuola. Potranno essere iscritti alla Scuola i medici in possesso della laurea in medicina e chirurgia, nel numero massimo di 12 (dodici) per anno.

Le materie sono le seguenti:

1° *anno*:

1) Ematologia morfologica e clinica;
2) Fisiopatologia dell'emopoiesi;
3) Fisiopatologia della coagulazione;
4) Immunoematologia;
5) Anatomia normale e patologica degli organi emopoietici;
6) Farmacologia e terapia generale delle emopatie.

2° *anno*:

1) Patologia speciale delle malattie del sangue e degli organi emopoietici;
2) Clinica delle malattie del sangue e degli organi emopoietici;
3) Tecnica e diagnostica ematologica con esercitazioni istologiche, sierologiche e biochimiche;
4) Terapia speciale delle emopatie;
5) Chemioterapia delle emoblastosi;
6) Trasfusione sanguigna e terapia trasfusionale.

Gli iscritti alla Scuola hanno l'obbligo di compiere periodi di internato nell'Istituto sede della Scuola, secondo i turni stabiliti dal direttore della Scuola.

L'insegnamento oltre che a mezzo di lezioni cattedratiche è impartito in forma di esercitazioni, di colloqui

su casi clinici che si presentino di volta in volta allo esame. A iniziativa del direttore della Scuola potranno essere svolte conferenze sopra argomenti speciali affini. Gli iscritti alla fine del 1° anno di corso dovranno superare una prova di esame su nozioni generali di ematologia. Alla fine del 2° anno di corso i candidati dovranno sostenere un esame di cultura generale sulla specialità, comprendente tutte le materie di insegnamento e una prova clinica sul malato, per poter essere ammessi all'esame di diploma.

Dopo l'art. 99, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di perfezionamento in diagnostica di laboratorio.

Scuola di perfezionamento in diagnostica di laboratorio

Art. 100. — E' istituita la Scuola di perfezionamento in « diagnostica di laboratorio » con sede nell'Istituto di patologia generale; il direttore dell'Istituto è anche direttore della Scuola.

Art. 101. — Il corso avrà la durata di 2 anni. L'iscrizione è limitata per ogni anno accademico a 10 allievi. Le materie di insegnamento sono:

1° *anno*:

Microbiologia - Tecnica e diagnostica microbiologica Patologia delle infezioni ed infestazioni - Biochimica del sangue e degli umori - Ematologia clinica - Tecnica ematologica.

2° *anno*:

Immunologia - Tecnica e diagnostica immunologica - Biochimica e microscopia degli escreti - Elettrocardiografia - Tecnica fisiopatologica.

Art. 102. — Gli allievi frequenteranno in qualità di interni l'Istituto di patologia generale e faranno turni presso gli Istituti delle altre discipline secondo quanto sarà stabilito dalla Direzione della Scuola.

Art. 103. — Gli esami verranno sostenuti alla fine del 2° anno e consisteranno in prove teoriche e pratiche per i seguenti gruppi:

A) microbiologia, diagnostica microbiologica, immunologia, diagnostica immunologica, patologia delle infezioni ed infestazioni;

B) biochimica e microscopia del sangue, degli umori e degli escreti;

C) ematologia, elettrocardiografia e tecnica fisiopatologica.

Art. 104. — E' obbligatoria la frequenza. L'allievo che frequenta l'Istituto deve non solo esercitarsi nella esecuzione degli esami di laboratorio, ma deve seguire le ricerche della Scuola nel campo scientifico con lo svolgimento di un tema proposto dal direttore.

Art. 105. — All'esame di diploma vengono ammessi i candidati che abbiano superato gli esami di profitto e che presentino una tesi a carattere sperimentale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1962

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1962
Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 100. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1962, n. 1366.

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1282, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 10. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti quelli di:

Diritto bancario;
Diritto aeronautico.

E' soppresso l'insegnamento complementare di « Diritto della navigazione ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1962

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1962
Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 98. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 giugno 1962, n. 1367.

Riconoscimento della personalità giuridica della Cassa nazionale di assistenza e previdenza tra i dipendenti dell'Amministrazione dei lavori pubblici e dell'A.N.A.S.

N. 1367. Decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, viene riconosciuta la personalità giuridica della Cassa nazionale di assistenza e previdenza tra i dipendenti dell'Amministrazione dei lavori pubblici e dell'A.N.A.S. e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1962
Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 97. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1962.

Nomina di agente di cambio presso la Borsa valori di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto il regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222;

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo successivo, registro n. 6 Tesoro, foglio n. 274, con il quale venne indetto il concorso per il conferimento di tre posti di agente di cambio presso la Borsa valori di Venezia;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1962, registrato alla Corte dei conti il 28 stesso mese, registro n. 17 Tesoro, foglio n. 74 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 149 del 14 giugno successivo, con il quale è stato dichiarato vincitore del concorso sopracitato il sig. Marigonda Andrea;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Il sig. Marigonda Andrea è nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Venezia.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 21 luglio 1962

SEGNI

TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1962
Registro n. 26 Tesoro, foglio n. 179. — VENTURA SIGNORETTI

(5273)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1962.

Chiusura delle operazioni liquidatorie e approvazione del bilancio finale di liquidazione dell'Ente nazionale industrie turistiche e alberghiere (E.N.I.T.E.A.).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 16 giugno 1939, n. 1021, istitutiva dell'Ente nazionale industrie turistiche ed alberghiere - E.N.I.T.E.A.;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 novembre stesso anno, relativo alla soppressione e messa in liquidazione dell'Ente nazionale industrie turistiche ed alberghiere - E.N.I.T.E.A.;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 novembre 1957, con il quale le operazioni di liquidazione dell'E.N.I. T.E.A. sono state avocate al Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 2 della citata legge « 1404 » ed affidate allo speciale Ufficio liquidazioni previsto dall'art. 1 della legge stessa;

Visti gli atti della gestione liquidatoria di detto Ente;

Accertato che le operazioni di liquidazione dell'E.N.I. T.E.A sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'Ente stesso ed approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio della liquidazione di cui trattasi e la relazione illustrativa;

Atteso che per l'avanzo finale della liquidazione dell'Ente nazionale industrie turistiche ed alberghiere - E.N.I.T.E.A, non è prevista specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio dell'Ente nazionale industrie turistiche ed alberghiere - E.N.I.T.E.A., è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

E' approvato l'unito bilancio finale di liquidazione che presenta un avanzo di L. 252.138.007.

Art. 3.

L'avanzo della liquidazione in L. 252.138.007 è devoluto allo Stato e deve essere versato al fondo di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 giugno 1962

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1962
Registro n. 24 Tesoro, foglio n. 357. — VENTURA SIGNORETTI

MINISTERO DEL TESORO
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Ufficio liquidazioni

ENTE NAZIONALE INDUSTRIE
TURISTICHE E ALBERGHIERE - E.N.I.T.E.A.
(*in liquidazione*)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE ALL'11 DICEMBRE 1961

a) *Situazione patrimoniale*

***Attività realizzate*:**	
Cassa e Banche	L. 24.917.985
Crediti verso terzi	» 1.751.654
Titoli	» 80.431.520
Depositi presso terzi	» 587.707
Mobili e arredi	» 254.000
Complessi alberghieri	» 231.659.744
Interessi attivi e proventi vari	» 54.503.396
	L. 344.106.006
***Passività estinte*:**	
Debiti verso terzi	L. 6.143.185
Debiti tributari	» 48.201.035
Indennità di licenziamento	» 26.646.370
Spese generali e per il personale	» 10.977.409
	L. 91.967.999
Avanzo finale di liquidazione	» 252.138.007
	L. 344.106.006

Il capo dell'Ufficio liquidazioni: CORSO

b) *Conto economico*

SPESE E PERDITE

Insussistenze di attività:			
svalutazione dei complessi alberghieri conseguente a nuova stima	L. 122.497.858		
accertamento di minori crediti verso terzi	» 50.000		
accertamento di minori depositi cauzionali	» 7.821		
		L. 122.555.679	
Sopravvenienze passive:			
accertamento di nuovi debiti verso terzi	L. 5.130.000		
nuovi e maggiori debiti tributari	» 34.977.457		
		» 40.107.457	
Spese:			
indennità di licenziamento	L. 11.971.880		
spese generali e per il personale	» 10.977.409		
		» 22.949.289	
			L. 185.612.425
Avanzo finale di liquidazione			» 252.138.007
			L. 437.750.432
Avanzo di liquidazione alla data delle consegne (19 dicembre 1957)			L. 345.371.222

RENDITE E PROFITTI

Sopravvenienze attive:			
maggior ricavo su vendita complessi alberghieri	L. 8.833.502		
maggior valore di beni mobili	» 253.999		
maggior realizzo sui titoli	» 1.926.520		
		L. 11.014.021	
Insussistenze di passività:			
accertamento di minori debiti verso terzi		» 26.861.793	
Rendite			
interessi attivi e proventi vari		» 54.503.396	
			L. 92.379.210
			L. 437.750.432

Il capo dell'Ufficio liquidazioni: CORBO

(5263)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1962.

Trasferimento parziale dell'abitato di Sorianello, in provincia di Catanzaro, a cura e spese dello Stato, ai sensi della legge 26 novembre 1955, n. 1177.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 novembre 1955, n. 1177;

Ritenuta la necessità di provvedere al trasferimento parziale dell'abitato di Sorianello, in provincia di Catanzaro, minacciato da movimenti franosi;

Visto il parere del Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche, con sede in Catanzaro, n. 52, emesso nell'adunanza del 19 gennaio 1962;

Decreta:

L'abitato di Sorianello, in provincia di Catanzaro, è da trasferire a cura e spese dello Stato, a termini della legge 26 novembre 1955, n. 1177, art. 8, limitatamente alla zona indicata in tinta gialla nell'annessa planimetria in data 15 marzo 1961.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1962

Il Ministro per i lavori pubblici
SULLO

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1962
Registro n. 32 Lavori pubblici, foglio n. 9

(5305)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1962.

Trasferimento e consolidamento parziale dell'abitato di Placanica, in provincia di Reggio Calabria, a cura e spese dello Stato, ai sensi della legge 26 novembre 1955, n. 1177.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 novembre 1955, n. 1177;

Ritenuta la necessità di provvedere al consolidamento ed al trasferimento parziale dell'abitato di Placanica, in provincia di Reggio Calabria, minacciato da movimenti franosi;

Visto il parere del Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche, con sede in Catanzaro, n. 51, emesso nell'adunanza del 19 gennaio 1962;

Decreta:

L'abitato di Placanica, in provincia di Reggio Calabria, è da consolidare a cura e spese dello Stato, a termini della legge 26 novembre 1955, n. 1177, art. 8, esclusa la parte del rione San Leonardo, ubicata sul ciglio del versante nord-est, che è da trasferire a termini della stessa legge 26 novembre 1955, n. 1177, art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1962

Il Ministro per i lavori pubblici
SULLO

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1962
Registro n. 32 Lavori pubblici, foglio n. 12

(5308)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1962.

Consolidamento dell'abitato di Molochio, in provincia di Reggio Calabria, a cura e spese dello Stato, ai sensi della legge 26 novembre 1955, n. 1177.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 novembre 1955, n. 1177;

Ritenuta la necessità di provvedere al consolidamento dell'abitato di Molochio, in provincia di Reggio Calabria, minacciato da movimenti franosi;

Visto il parere del Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche, con sede in Catanzaro, n. 50, emesso nell'adunanza del 19 gennaio 1962;

Decreta:

L'abitato di Molochio, in provincia di Reggio Calabria, è da consolidare a cura e spese dello Stato, a termini della legge 26 novembre 1955, n. 1177, art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1962

Il Ministro per i lavori pubblici
SULLO

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1962
Registro n. 32 Lavori pubblici, foglio n. 10

(5306)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1962.

Trasferimento parziale dell'abitato di Pazzano, in provincia di Reggio Calabria, a cura e spese dello Stato, ai sensi della legge 26 novembre 1955, n. 1177.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 novembre 1955, n. 1177;

Ritenuta la necessità di provvedere al trasferimento parziale dell'abitato di Pazzano, in provincia di Reggio Calabria, minacciato da movimenti franosi;

Visto il parere del Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche, con sede in Catanzaro, n. 122, emesso nell'adunanza del 22 marzo 1962;

Decreta:

L'abitato di Pazzano, in provincia di Reggio Calabria, è da trasferire a cura e spese dello Stato, a termini della legge 26 novembre 1955, n. 1177, art. 8, limitatamente al rione Cendri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1962

Il Ministro per i lavori pubblici
SULLO

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1962
Registro n. 32 Lavori pubblici, foglio n. 11

(5307)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1962.

Consolidamento dell'abitato di San Giorgio Morgeto, in provincia di Reggio Calabria, a cura e spese dello Stato, a termini della legge 26 novembre 1955, n. 1177.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 novembre 1955, n. 1177;

Ritenuta la necessità di provvedere al consolidamento dell'abitato di San Giorgio Morgeto, in provincia di Reggio Calabria, minacciato da movimenti franosi;

Visto il parere del Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche, con sede in Catanzaro, n. 99, emesso nell'adunanza del 22 febbraio 1962;

Decreta:

L'abitato di San Giorgio Morgeto, in provincia di Reggio Calabria, è da consolidare a cura e spese dello Stato, a termini della legge 26 novembre 1955, n. 1177 art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1962

Il Ministro per i lavori pubblici
SULLO

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1962
Registro n. 32 Lavori pubblici, foglio n. 13

(5309)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1962.

Consolidamento dell'abitato di Acquaro, in provincia di Catanzaro, a cura e spese dello Stato, ai sensi della legge 26 novembre 1955, n. 1177.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 novembre 1955, n. 1177;

Ritenuta la necessità di provvedere al consolidamento dell'abitato di Acquaro, in provincia di Catanzaro, minacciato da movimenti franosi;

Visto il parere del Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche, con sede in Catanzaro, n. 191, emesso nell'adunanza del 23 marzo 1962;

Decreta:

L'abitato di Acquaro, in provincia di Catanzaro, è da consolidare a cura e spese dello Stato, a termini della legge 26 novembre 1955, n. 1177, art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1962

Il Ministro per i lavori pubblici
SULLO

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1962
Registro n. 32 Lavori pubblici, foglio n. 8

(5304)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1962.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera sita nel territorio del comune di Porto Torres (Sassari).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Sassari per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 15 febbraio 1960 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona costiera sita nell'ambito del comune di Porto Torres (Sassari);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Porto Torres;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè con la caratteristica formazione dei promontori e delle scogliere e con gli ampi paesaggi aperti sul mare, forma un quadro naturale di non comune bellezza panoramica, godibile da vari punti di vista accessibili al pubblico;

Decreta:

La zona costiera sita nel territorio del comune di Porto Torres (Sassari), comprendente un tratto della strada comunale Porto Torres-Balai, e gli immobili segnati al catasto del comune di Porto Torres al foglio n. 8, mappali numeri 3, 4, 5, 7, 123, 161, 162, 163, 164, 165 e 166, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Sassari.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Sassari, curerà che il comune di Porto Torres provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 7 luglio 1962

p. Il Ministro per la pubblica istruzione
BADALONI

Il Ministro per la marina mercantile
MACRELLI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Sassari

Verbale della seduta del 15 febbraio 1960

L'anno millenovecentosessanta, il giorno 15 del mese di febbraio, in Sassari, negli uffici della Soprintendenza ai monumenti e gallerie, alle ore 15,30 previa regolare convocazione si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Sassari per prendere in esame, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e norme del relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il seguente

Odine del giorno:

1) PORTO TORRES: Proposta per vincolo panoramico zona costiera Scoglio Lungo-Torre litoranea di Platamona.

2) ALGHERO: Definizione confini di vincolo zona Bastioni e banchine del porto.

3) GIAVE: Proposta di vincolo panoramico strada abitato Chiesa di San Cosimo.

4) VARIE:

Risultano presenti i signori:

1) prof. comm. Filippo Figari, presidente;

2) prof. Dante de Juliis (soprintendente ai monumenti), vice presidente;

3) arch. prof. Vico Mossa, membro delegato dall'Ente provinciale per il turismo;

4) avv. Lorenzo Ganadu, membro;

5) Aldo Melis, membro;

6) dott. Fedele Cilliano, sindaco di Alghero, membro;

7) gen. Rafael Catardi (ispettore onorario ai monumenti e scavi per Alghero), membro aggregato;

8) ins. Andrea Foddai, sindaco di Giave, membro;

9) geom. Michele Ruju, assessore delegato dal sindaco di Porto Torres, membro.

Risulta assente, regolarmente invitato, il dott. Flavio Podestà, membro.

Funge da segretario il sig. Antonio Careddu, impiegato r.o. della Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Sassari.

Il presidente constatata, a norma dell'art. 5 del regolamento citato, la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, dichiara aperta la seduta.

Si inizia la discussione con:

ALGHERO: La Commissione riprendendo in esame le proprie decisioni, della seduta del giorno 17 aprile 1958, con cui veniva confermata la legalità del provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione il quale, con dispaccio telegrafico n. 3000 datato 4 aprile 1958, imponeva in forza dell'art. 8 della legge citata, alla Società C.E.S.A. (Cementi Elba S.p.A. di Firenze) la sospensione della costruzione di un silo per cemento nell'ambito del porto di Alghero; dopo esauriente discussione approva all'unanimità, a termini della legge citata capo 3°, il seguente elenco di vincolo, da sottoporre all'esame del Ministro per la pubblica istruzione, riguardante il complesso dei Bastioni e delle banchine del porto di Alghero i quali costituiscono indubbio aspetto caratteristico di valore estetico e tradizionale in perfetta armonica fusione tra i manufatti di torri e cortine aragonesi, da una parte, e le opere portuali delle banchine ed il mare, dall'altra, e ne delimita i confini come segue:

il ciglio settentrionale del Moletto della Darsena per tutta la sua lunghezza, il suo geometrico prolungamento sino ad incontrare allineamento dei fabbricati di via Garibaldi, prospicienti il mare, e seguendolo sino all'incrocio con via Catalogna e di qui andando a congiungersi con una retta alla base dello spigolo orientale del Bastione della Maddalena; da questa punto, seguendo il piede della fortificazione, si spinge sino allo spigolo occidentale del Bastione Reale proseguendo sino all'incontro con il ciglio meridionale del Molo foraneo e segue il ciglio medesimo per tutta la sua lunghezza.

Il tutto corrispondente alla allegata planimetria catastale.

PORTO TORRES: Il prof. De Juliis riferisce sulle richieste di vincolo panoramico in zone di competenza del comune di Porto Torres avanzate da quell'Amministrazione comunale nonchè dal compilatore del piano regolatore di quella città arch. prof. Fernando Clemente. Dopo esauriente discussione la Commissione, in considerazione della natura complessa, per le accidentalità peculiari della fascia costiera che da circa mezzo chilometro dalla spiaggia di Balai va sino alla torre

litoranea di Platamona, riguardo alle difficoltà pratiche per una giusta delimitazione dei confini di vincolo, e tenuto conto, altresì, di quello che sarà il percorso definitivo e reale della nuova strada panoramica allo studio, decide di rinviare la discussione ad altra riunione, previo sopraluogo, e con più approfondito esame del problema.

La Commissione passa quindi ad esaminare la validità paesistica e panoramica della fascia costiera Porto Torres-spiaggia di Balai su proposta del sindaco di Porto Torres.

Dopo esauriente discussione la Commissione vista l'importanza paesistica e panoramica rappresentata dalla zona costiera che va dal limite orientale dell'abitato di Porto Torres sino a circa mezzo chilometro oltre la spiaggia di Balai, che costituisce quadro naturale di singolare e non comune attrattiva per la modellazione plastica dei promotori e delle scogliere, in ampi paesaggi aperti sul mare, godibili dalla strada comunale Porto Torres-Balai considerata punto di belvedere;

All'unanimità decide di far soggiacere a vincolo, ai sensi dell'art. 1, comma quarto della legge citata, il territorio di competenza del comune di Porto Torres come qui appresso delimitato:

Foglio n. 8 - Comune di Porto Torres: mappale 3, il prolungamento rettilineo del tratto di confine in direzione nord-sud del mappale n. 3 sino all'incontro con il ciglio a monte della strada comunale Porto Torres-Balai; la strada comunale Porto Torres-Balai ed il mappale 5. Il tutto conforme alla planimetria allegata.

GIAVE: Il presidente, su proposta del sindaco di Giave, pone in discussione la validità panoramica e paesistica della vastissima zona di territorio la cui veduta è godibile dalla strada comunale che dall'estremo orientale dell'abitato di Giave si spinge sino alla Chiesa campestre di San Cosimo.

Dopo ampia ed esauriente discussione la Commissione considerato che l'amplissimo territorio visibile dalla strada comunale San Cosimo, con visione di ampie distese coltivate e ricche di varia vegetazione, intervallate da pittoresche accidentalità di colli, colline e valli cosparsi di caratteristici agglomerati urbani di numerosi paesi, tra le quinte rocciose del Gocèano e dei monti di Alà sino al fondale suggestivo di monte Limbara e delle estreme cime granitiche della Gallura, costituisce quadro naturale di non comune bellezza, all'unanimità decide di fare soggiacere, ai sensi dell'art. 1 comma 4° della legge citata, la zona di terreno di competenza del comune di Giave come qui sotto delimitata e situata immediatamente a valle della strada comunale di San Cosimo da considerare punto di belvedere del panorama sopra descritto:

Foglio n. 39 - Comune di Giave: ciglio a monte della strada comunale San Cosimo dal prolungamento rettilineo del tratto di confine in direzione nord-sud del mappale 131 al vertice est del mappale 302; la normale condotta dal detto vertice sino ad incontrare il confine sud del mappale 178: i mappali 131, 132, 133, 171, 142, 170, 172, 173, 174, 176, 14, 177, 178 e 179, il tutto conforme alla allegata planimetria.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presidente: prof. Filippo FIGARI

Il segretario: Antonio CAREDDU

(5293)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1962.

Sostituzione di un membro della Commissione regionale costituita presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Basilicata - Potenza, incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi di tipo popolare ed economico stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, viene demandata al Ministro per i lavori pubblici la nomina, presso ciascun Provveditorato regionale alle opere pubbliche di una Commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali previste dallo art. 6, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1959, numero 24753, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1960, registro n. 9, foglio n. 363, col quale è stata costituita, presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Potenza, la Commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, chiamandone a far parte, in qualità di membro, il dott. ing. Mario Polosa, ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale di Potenza;

Vista la nota n. 6/652, in data 29 maggio 1962, con la quale il Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, ha designato quale membro della Commissione in parola, in sostituzione del citato dott. ing. Polosa, deceduto, l'ingegnere capo dott. ing. Federico Pelli, dirigente l'Ufficio tecnico erariale di Salerno;

A' termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto, il dottor ing. Federico Pelli, dirigente l'Ufficio tecnico erariale di Salerno, è nominato membro della Commissione di cui alle premesse, costituita presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Potenza, in sostituzione del dott. ing. Mario Polosa, deceduto.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della Commissione di cui alle premesse, è attribuito al dottor ing. Federico Pelli, un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 3.

Si autorizza, sul capitolo 23 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1962-1963, l'impegno della somma di L. 60.000 occorrente per il titolo di cui all'art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 luglio 1962

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1962
Registro n. 31 Lavori pubblici, foglio n. 382

(5282)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1962.

Classificazione tra le statali della strada « Innesto S.S. n. 26 in Châtillon-Valtournanche-Cervinia », in provincia di Aosta.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1959 (registro Lavori pubblici, foglio n. 30) e pubblicato in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del

30 luglio 1959, con il quale ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126 è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuta l'opportunità di inserire nella rete delle statali la strada: « innesto S.S. n. 26 in Châtillon-Valtournanche-Cervinia » della lunghezza di km. 27+000, compresa (al n. 126) del predetto piano generale;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: « Innesto S.S. n. 26 in Châtillon-Valtournanche-Cervinia » è classificata statale con la denominazione di strada statale n. 406 « di Cervinia ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 luglio 1962

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1962
Registro n. 34 Lavori pubblici, foglio n. 160

(5281)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1962.

Coefficiente di variazione previsto dall'art. 2 della legge 31 marzo 1961, n. 301, per il semestre 1° settembre 1962-28 febbraio 1963.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 17 luglio 1954, n. 522, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento;

Vista la legge 31 marzo 1961, n. 301, recante modifiche ed integrazioni alla predetta legge n. 522;

Visti i decreti ministeriali 12 maggio 1961 e 13 giugno 1961, registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 15 giugno 1961, registro n. 4, foglio n. 73 ed il 28 giugno 1961, registro n. 4, foglio n. 166, con i quali è stato costituito il Comitato consultivo previsto dall'art. 3 della citata legge n. 301;

Visti i decreti ministeriali in data 2 settembre 1961 e 21 febbraio 1962, con i quali sono stati determinati i coefficienti di variazione rispettivamente validi fino al 28 febbraio e al 31 agosto 1962;

Considerato che, ai fini del contributo che possa essere corrisposto ai cantieri per nuove costruzioni in relazione agli stanziamenti della citata legge n. 301 e agli impegni di spesa già assunti, occorre determinare il coefficiente di variazione del contributo per il semestre 1° settembre 1962-28 febbraio 1963;

Considerato che il Comitato di cui all'art. 3 della citata legge n. 301, nella seduta del 3 luglio 1962 ha accertato che il volume di nuove costruzioni navali ordinate ai cantieri e da questi assunte in proprio nel periodo di 12 mesi che ha avuto inizio il 1° luglio 1961 è risultato complessivamente 1.099.850 tonnellate di stazza lorda;

Considerato che l'industria cantieristica mondiale continua, ad attraversare un periodo di gravi difficoltà per effetto della situazione del mercato dei noli, che negli ultimi mesi è ulteriormente peggiorato, che l'industria cantieristica nazionale, nonostante le iniziative e gli sforzi per ridurre i propri costi di produzione, continua ad avere nel mercato internazionale una posizione di marginalità per cui ancora risente, più di quella concorrente estera, della generale situazione di disagio;

Considerato peraltro che il volume di nuove costruzioni sopra indicato rappresenta un ulteriore miglioramento della situazione quale venne accertata dal Comitato sopramenzionato nella seduta del 18 gennaio 1962 che portò alla determinazione del coefficiente del valore di 0,88 di cui al decreto ministeriale 21 febbraio 1962;

Ritenuto che occorre che i cantieri nazionali continuino nei loro sforzi per portarsi ad una situazione di competività adeguando anche la loro capacità alle effettive possibilità di assorbimento di mercato e che pertanto è necessario stimolarli in tal senso;

Considerato che una riduzione del coefficiente determinato per il semestre marzo-agosto 1962 col decreto ministeriale del 21 febbraio 1962 sopracitato risponde alle esigenze suddette;

Decreta:

Il coefficiente di variazione del contributo integrativo di cui all'art. 2, primo comma, della legge 31 marzo 1961, n. 301, per il semestre 1° settembre 1962-28 febbraio 1963 è uguale a 0,75.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 agosto 1962

Il Ministro per la marina mercantile
MACRELLI

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1962
Registro n. 11 Marina mercantile, foglio n. 82

(5283)

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1962.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe complementari di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita,

complementari alle forme di tipo misto, presentate dalla Società « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Milano:

tariffa IX compl., relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo costante, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita;

tariffa XXXIII *B*, relativa all'assicurazione complementare a premio annuo, decrescente del 3,50% dal secondo anno, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita (in sostituzione della tariffa XXXIII, decreto ministeriale 30 agosto 1932);

tariffa XXXVI *B*, relativa all'assicurazione complementare a premio annuo, decrescente del 4 % dal secondo anno, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita (in sostituzione della tariffa XXXVI, decreto ministeriale 5 novembre 1958).

Roma, addì 6 settembre 1962

p. *Il Ministro*: GASPARI

(5271)

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1962.

Determinazione del contingente tariffario in esenzione da dazio per alcune varietà di semi di barbabietole da zucchero per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1962.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente in esenzione daziaria di semi di barbabietole da zucchero delle varietà « Eagle Hill », « Maripo », « Ianaz », « Saroz » e « Helleshog », provenienti da Paesi estranei alla Comunità Economica Europea, previsto dalla nota alla voce 12.03-*A* della vigente tariffa dei dazi doganali di importazione, è fissato, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1962 in quintali 15.000.

Art. 2.

L'importazione in esenzione da dazio è concessa, su domanda degli interessati, dal Ministero delle finanze Direzione generale delle dogane e imposte indirette, previa intesa col Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 3.

Non è ammessa la riesportazione dei semi di barbabietole da zucchero indicati nel precedente art. 1, se gli stessi non siano stati assoggettati al relativo dazio di importazione.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 settembre 1962

Il Ministro: TRABUCCHI

(5280)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « G. Garibaldi », di Napoli, ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Napoli dell'11 maggio 1962, il preside del Liceo ginnasio statale « G. Garibaldi » di Napoli, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto, è autorizzato ad accettare da S. E. Mons. Salvatore Sorrentino la donazione della somma di L. 200.000 per l'istituzione di un premio di studio annuale intitolato « Mons. Sorrentino ».

(5319)

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Ginnasio statale « Vittorio Emanuele III », di Erice, ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Trapani n. 2221 del 31 marzo 1962, il preside del Ginnasio statale « Vittorio Emanuele III », di Erice, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica del detto Istituto, è autorizzato ad accettare dalla signora Francesca Barbera, ved. Barone una donazione di L. 500.000 in titoli di rendita del Debito pubblico per l'istituzione di un premio di studio annuale intitolato « dott. Bartolomeo Barone ».

(5320)

Autorizzazione alla Cassa scolastica dell'Istituto magistrale « P. Siciliani », di Lecce, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Lecce n. 39042 del 15 giugno 1962, il preside dell'Istituto magistrale « P. Siciliani », di Lecce, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica, è autorizzato ad accettare dai professori dell'Istituto stesso la donazione di un buono del Tesoro novennale del capitale nominale di L 100.000 per l'istituzione di un premio di studio annuale intitolato « signora Caterina Palumbo Pizzo ».

(5321)

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti di diploma originale di laurea

Il dott. Silverio D'Anna, nato a Salerno l'8 marzo 1924, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo a tutti gli effetti del proprio diploma originale di laurea in giudisprudenza conseguito presso l'Università di Napoli il 9 dicembre 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(5248)

Diffida per smarrimento di diploma originale di laurea

Il dott. Domenico Spera, nato a Potenza il 6 dicembre 1928, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Napoli il 24 novembre 1951.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(5317)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1962, registro n. 45 Pubblica istruzione, foglio n. 20, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dalla dott.ssa Pagliara De Seclv Concetta avverso la decisione n. 1570, in data 6 febbraio 1960, della Commissione provinciale dei ricorsi, istituita presso il Provveditorato agli studi di Brindisi, in materia di revoca di incarico di insegnamento.

(5318)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti in data 6 agosto 1962, registro n. 11, foglio n. 331, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dalla signorina Collazuol Mariella Fausta avverso la decisione in data 12 dicembre 1959, con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Belluno respinse il ricorso proposto dalla stessa signorina Collazuol contro il provvedimento del sindaco del comune di Ponte nelle Alpi che, in data 31 agosto 1959, le aveva negata la licenza per la vendita di « calzature, cappelli, berretti, ombrelli, valigie, borse, cinture, portafogli ed affini » in località Bivio di detto Comune.

(5312)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti in data 6 agosto 1962, registro n. 11, foglio n. 332, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dalla signora Tenconi Maria avverso la decisione in data 3 marzo 1960, con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Milano accolse il ricorso prodotto dalla signora Zanotti Maria in Mazza avverso il provvedimento del sindaco di Bollate che, in data 8 ottobre 1959, le aveva negato la licenza per la vendita di generi di panetteria in detto Comune, via Caduti Bollatesi n. 26.

(5314)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avvisi di rettifica

Nel decreto ministeriale 2 agosto 1962 « Delimitazione a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739 e dell'art. 1 della legge 25 gennaio 1962, n. 11, delle zone della provincia di Pisa nelle quali le aziende agricole hanno sofferto danni nelle strutture fondiarie e nelle scorte per effetto di eccezionali calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 agosto 1962, n. 217, pagine 3481 e 3482, ove è scritto « . . . comune di Santa Luce, per le località Pomaia » deve leggersi: « . . . comune di Santa Luce, per le località Pomaia e Pastina ».

(5315)

Nel decreto ministeriale 2 agosto 1962 « Delimitazione a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739 e dell'art. 1 della legge 25 gennaio 1962, n. 11, delle zone della provincia di Siena nelle quali le aziende agricole hanno sofferto danni nelle strutture fondiarie e nelle scorte per effetto di eccezionali calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 agosto 1962, n. 217, pagine 3482 e 3483, ove è scritto « . . . comune di Chiusi per le località Montallese, Passo alla Querce, stazione di Chiusi, Astrone » deve leggersi: « . . . comune di Chiusi, per le località Montallese, Passo alla Querce, stazione di Chiusi, lago di Chiusi, Astrone ».

(5316)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 174

Corso dei cambi del 18 settembre 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,585	620,60	620,60	620,60	620,60	620,65	620,60	620,60
$ Can.	576,12	576,15	576 —	576,16	574,80	576,09	576,20	576,10	576,05	576,15
Fr. Sv.	143,59	143,54	143,53	143,525	143,53	143,59	143,55	143,65	143,59	143,52
Kr. D	89,63	89,64	89,65	82,645	89,70	89,65	89,64	82,70	89,65	89,65
Kr. N.	86,80	86,80	86,83	86,80	86,70	86,75	86,765	86,80	86,80	86,80
Kr. Sv.	120,46	120,48	120,47	120,485	120,45	120,47	120,46	120,50	120,48	120,48
Fol.	172,18	172,27	172,27	172,245	172,35	172,19	172,26	172,20	172,18	172,20
Fr. B.	12,46	12,475	12,475	12,4725	12,47375	12,47	12,4715	12,48	12,47	12,473
Fr. Fr. (N.F.)	126,66	126,65	126,675	126,655	126,65	126,65	126,65	126,65	126,65	126,65
Lst.	1738,51	1737,80	1737,90	1737,95	1737,75	1738,40	1737,80	1738,50	1738,50	1737,80
Dm. occ.	155,18	155,12	155,13	155,145	155,10	155,13	155,115	155,15	155,13	155,10
Scell. Austr.	24,05	24,05	24,555	24,0537	24,045	24,05	24,0515	24,05	24,05	24,053
Escudo Port.	21,68	21,68	21,70	21,70	21,60	21,69	21,68	21,70	21,70	21,69

Media dei titoli del 18 settembre 1962

Titolo	
Rendita 5 % 1935	104,925
Redimibile 3,50 % 1934	96,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,90
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,45
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,575
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,55
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,65
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	100,30
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,325
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,625
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,375
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,25

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 settembre 1962

Valuta	
1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	576,18
1 Franco svizzero	143,537
1 Corona danese	89,642
1 Corona norvegese	86,782
1 Corona svedese	120,472
1 Fiorino olandese	172,252
1 Franco belga	12,472
1 Franco nuovo (N.F.)	126,652
1 Lira sterlina	1737,875
1 Marco germanico	155,13
1 Scellino austriaco	24,053
1 Escudo port.	21,69

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Sostituzione del presidente della Commissione esaminatrice del concorso a ventisette posti di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente le norme per i concorsi ad agente di cambio;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1958, registro n. 31 Tesoro, foglio n. 4, con il quale venne costituita la Commissione esaminatrice del concorso per la nomina di ventisette agenti di cambio presso la Borsa valori di Milano, indetto con decreto ministeriale 1° settembre 1958;

Ritenuto che l'ispettore generale del Tesoro dott. Alceste Silvi Antonini, presidente della Commissione suindicata, è stato colpito da infermità che non gli consente di adempiere a tale incarico e che pertanto si rende necessario provvedere alla sua sostituzione con altro funzionario della carriera direttiva del Ministero del tesoro;

Decreta:

Il dott. Icilio Sansoni, ispettore generale del Tesoro, è nominato presidente della Commissione esaminatrice del concorso per la nomina di ventisette agenti di cambio presso la Borsa valori di Milano indetto con decreto ministeriale 1° settembre 1958, in sostituzione del dott. Alceste Silvi Antonini.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 luglio 1962

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1962
Registro n. 24 *Tesoro, foglio n.* 247. — MARESCA

(5226)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso per l'assegnazione di dodici borse di pratica commerciale all'estero, indetto con decreto ministeriale 12 aprile 1962.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 luglio 1942, n. 1023, relativa alla costituzione di un Fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero;

Vista la legge 28 luglio 1950, n. 595, che modifica la precedente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626, contenente norme di esecuzione alla legge 24 luglio 1942, n. 1023, modificata dalla legge 28 luglio 1950, n. 595;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 374, recante modificazioni all'art. 1 — punti 1 e 2 — del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626;

Visto il proprio decreto 12 aprile 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 21 aprile 1962, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami per l'assegnazione di dodici borse di pratica commerciale all'estero;

Visto il proprio decreto 20 giugno 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 28 giugno 1962, con il quale è stata disposta la proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui sopra è cenno;

Viste le note di designazione del 27 giugno 1962, n. 471/Gab., del 2 luglio 1962, n. 258958, del 10 luglio 1962, n. 4108, rispettivamente del presidente del Consiglio di Stato, del Ministero dell'industria e del commercio e del Ministero della pubblica istruzione;

Vista la successiva nota di designazione del 9 agosto 1962, n. 5606, del Ministero della pubblica istruzione;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso sopra indicato a norma dell'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per l'assegnazione di dodici borse di pratica commerciale all'estero, indetto con decreto ministeriale 12 aprile 1962 citato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Matteucci dott. Mario, consigliere di Stato.

Membri effettivi:

Ferroni Carli comm. dott. Dino, direttore generale del personale e degli affari generali del Ministero del commercio con l'estero;

Mazzantini prof. Mario, ordinario di tecnica bancaria e professionale nell'Università degli studi di Roma;

Mannelli prof. Giovanni, ordinario di merceologia nell'Università degli studi di Perugia;

Spasiano prof. Eugenio, ordinario di diritto della navigazione nell'Istituto superiore navale dell'Università degli studi di Napoli;

Olivieri comm. Guido, esperto di commercio estero della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Roma.

Membri supplenti:

De Angelis dott. Fernando, direttore di divisione del Ministero del commercio con l'estero, in sostituzione del dottor Ferroni Carli;

Montedoro dott. Giovanni, esperto di commercio estero della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Roma, in sostituzione del comm. Olivieri.

Le mansioni di segretario saranno esercitate dal dottor Livio Muscella, consigliere di 1ª classe del Ministero del commercio con l'estero, sostituito in caso di assenza o di impedimento dal dott. Paolo Martucci, consigliere di 3ª classe nello stesso Ministero.

Ai componenti della Commissione esaminatrice saranno attribuiti i compensi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e la relativa spesa sarà imputata al bilancio del Fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 settembre 1962

Il Ministro: PRETI

(5266)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 864 del 6 febbraio 1962, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Catanzaro alla data del 30 novembre 1961;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e le modifiche di cui all'art. 13 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Viste le designazioni dei Comuni interessati nonchè quelle dell'Ordine provinciale dei medici chirurghi di Catanzaro;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Catanzaro alla data del 30 novembre 1961 è costituita come segue:

Presidente:

Mazza dott. Luigi, vice prefetto vicario di Catanzaro.

Componenti:

Lania dott. Antonio, medico provinciale di Catanzaro;

Basso prof. dott. Raffaele, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Catanzaro;

Zurlo prof. dott. Anselmo, docente in clinica medica generale e terapia medica di Crotone;

Rombolà dott. Carlo, medico condotto titolare di Ricadi.

Segretario:

Giacomo dott. Cimino, consigliere di prefettura di Catanzaro.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Catanzaro.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio.

Catanzaro, addì 10 settembre 1962

(5328) *Il medico provinciale*: LANIA

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Agrigento.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1133 in data 20 febbraio 1962, con cui è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a cinque posti di ostetrica condotta vacanti nei comuni di Camastra, Lucca Sicula, Racalmuto, Raffadali e Santa Elisabetta;

Sentiti l'Ordine dei medici ed i Comuni interessati;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi del cessato Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, ora Ministero della sanità;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti nei comuni di Camastra, Lucca Sicula, Racalmuto, Raffadali e Santa Elisabetta è costituita come appresso:

Presidente:

Odierna avv. Rosario, vice prefetto.

Componenti:

Infurna dott. Giuseppe, medico provinciale;

Sandonato dott. Giuseppe, libero esercente specializzato in ostetricia e ginecologia;

Curaba dott. Francesco, libero esercente specializzato in ostetricia e ginecologia;

Stornaiuolo Anna, ostetrica condotta.

Segretario:

Ragusa dott. Giovanni, direttore di sezione.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed in quella della Regione siciliana ed avrà la sua sede in Agrigento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed in quella della Regione siciliana, nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'Ufficio.

Agrigento, addì 8 settembre 1962

(5330) *Il medico provinciale*: INFURNA

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CREMONA

Graduatoria del concorso al posto di medico aggiunto presso l'Ufficio d'igiene del comune di Cremona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4075, in data 10 gennaio 1962, con cui venne bandito il pubblico concorso per il posto di medico aggiunto presso l'Ufficio d'igiene del comune di Cremona;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice di detto concorso, datati dal 6 luglio al 30 agosto 1962, e riconosciutane le regolarità;

Vista la graduatoria dei concorrenti idonei, formata con il verbale della seduta;

Visti gli articoli 60 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281; 11 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1935, n. 854 e l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti idonei:

1. Zambrelli dott. Ezio punti 160,775 su 200

La graduatoria sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali di questa Provincia, nonchè pubblicata, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di quest'Ufficio e del comune di Cremona.

Cremona, addì 7 settembre 1962

(5278) *Il medico provinciale*: SIMONETTI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NOVARA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Novara.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3934 in data 30 giugno 1962, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito delle concorrenti che hanno conseguito la idoneità nel concorso per titoli ed esami ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Novara al 30 novembre 1960;

Visto il proprio decreto n. 3934 in data 30 giugno 1962, con il quale sono state assegnate alle vincitrici le condotte ostetriche sopraspecificate;

Considerato che a seguito di rinunzia è rimasta vacante e disponibile la condotta ostetrica del comune di Villadossola;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla assegnazione della predetta condotta, secondo l'ordine di graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee e delle preferenze a suo tempo indicate;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

L'ostetrica Rollini Maria Giuseppina è assegnata alla condotta ostetrica del comune di Villadossola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Novara e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori dell'Ufficio del medico provinciale e del Comune interessato.

Novara, addì 8 settembre 1962

(5331) *Il medico provinciale*: LOMBARDO

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.